

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Spese di lite ed esborsi documentati per la mediazione

Nel conto delle spese si tiene conto anche degli esborsi documentati per il procedimento di mediazione e della c.t.p., posto che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate.

Tribunale di Milano, sezione settima, sentenza del 7.2.2019

...omissis...

La domanda avanzata da parte attrice è fondata per quanto di ragione e va accolta nei termini di seguito indicati.

La vicenda in esame merita distinta disamina in relazione alle contestazioni svolte sulla effettiva esistenza ed entità del credito residuo vantato dalla parte attrice, quale saldo del corrispettivo dovuto per i lavori oggetto del rapporto di appalto in essere tra le parti e per quelli "in variante", ed alle doglianze relative, invece, a vizi e difetti afferenti alle lavorazioni effettuate, quali denunciati dai convenuti committenti, i quali

chiedono, in via riconvenzionale, la condanna di E. s.r.l. al pagamento delle spese di riparazione (o, in subordine, la riduzione del prezzo dell'appalto fino alla concorrenza delle spese necessarie per la eliminazione dei vizi) e al ristoro dei danni conseguenti in via contrattuale

Occorre premettere che in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr. Cass. 15902/2018; Cass. n. 936/2010)

Ciò posto, deve rilevarsi che i convenuti committenti non hanno contestato né l'esecuzione dei lavori edili di "ristrutturazione e sopraelevazione" oggetto del contratto d'appalto del 28.06.2012 e dell' "addendum" del 18.3.2013 né l'importo portato dalla fattura n. 23/2013 dell'1.8.2013, ma hanno eccepito che le opere realizzate presentavano dei difetti e hanno contestato alcune voci relative alle opere "extra o in variante" di cui al consuntivo del 27.1.2014 in atti (deducendo che erano relative ad opere non realizzate e/o già comprese nell'appalto e soprattutto contestando gli importi ritenuti eccessivi), oltre al ritardo nella consegna dei lavori.

Ebbene, nel corso del giudizio è stata espletata CTU a mezzo dell'arch. Maria Grazia Mina, la quale ha provveduto - previa ispezione dei luoghi ed esame della documentazione allegata da tutte le parti - a verificare l'effettiva realizzazione da parte della ditta attrice delle opere indicate nel consuntivo del 27.1.2014 (doc. n. 19 di parte attrice) e se le stesse erano o meno comprese nel contratto (come può evincersi dalle note del c.t.u. inserite nel tabulato di valutazione; pagg. da 5 a 16 dell'elaborato peritale), quantificandole in misura di Euro 21.113,00 più IVA.

Le conclusioni del CTU, formulate sulla base di rilievi dettagliati e approfondite valutazioni, devono ritenersi adeguatamente motivate e vengono pienamente condivise dal giudicante, anche nella parte in cui sono state confutate le osservazioni dei rispettivi c.t.p.. Il CTU, del resto, ha esaminato analiticamente e motivatamente valutato le osservazioni formulate dalle parti, fornendo risposte ampiamente argomentate e basate su dati oggettivi.

In particolare, deve condividersi la valutazione del CTU di non liquidare l'importo di cui alla voce di cui al n. 37 del tabulato (questione su cui ha particolarmente insistito parte attrice anche in sede di conclusioni), atteso che sulla base della documentazione in atti non vi sono elementi per considerare la "formazione tetto provvisorio con integrazione ponteggio" quale voce extra-contratto, in quanto opera considerata in contratto quale "alternativa" all'impermeabilizzazione della soletta.

Ciò posto, non essendo stato contestato dai convenuti committenti l'importo di Euro 35.000,00 portato dalla fattura n. (...) quale ultima rata dovuta per i lavori a corpo e non essendo stato specificatamente contestato che le opere in variante indicate nel consuntivo del 27.1.2014 erano state dai medesimi richieste e/o sollecitate, come peraltro confermato dalla copiosa corrispondenza allegata da parte attrice (cfr. doc. nn. 5-6-7-8-11 e da n. 26 a n. 52) e dal terzo chiamato M. (doc. da n. 13 a n. 27), ne consegue che l'importo residuo dovuto per i lavori eseguiti da E. s.r.l. ammonta ad

Euro 56.113,00 + IVA al 10% (ossia Euro 35.000,00 + 21.113,00 per le opere "in variante" come quantificate dal c.t.u.).

Per quanto concerne i vizi delle opere lamentati da parte convenuta, occorre tenere conto delle risultanze della relazione depositata dal c.t.u. arch. Mina nel procedimento di ATP n. 20895-1/2014 r.g. intrapreso in corso di causa dai sig.ri S. - G. nei confronti di E. s.r.l..

Al riguardo, va rilevato che il c.t.u. ha riscontrato solo alcuni dei vizi denunciati dai convenuti e, in particolare: lievissime infiltrazioni d'acqua nella zona sottostante il lucernario del 2 piano; difetto della porta a vetri d'ingresso che impedisce la chiusura della stessa, riconducibile alla irregolarità nella realizzazione della parete di supporto (storta); inesistenza del sifone nelle 3 docce dei 3 bagni ed esistenza di un dispositivo a clapé; presenza di lievissimi odori di fognatura nel bagno della zona giorno; effetto di infiltrazioni d'acqua nel bagno del secondo piano, con rigonfiamento dell'intonaco alla base della doccia ed il sollevamento del relativo zoccolino, con localizzato danneggiamento della parete finita a stucco; distacco di alcuni coprifili degli stipiti delle porte interne dell'appartamento; difetto nella chiusura della porta interna con serratura magnetica, che divide i due locali sottotetto (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP).

Occorre evidenziare che trattasi di vizi di non grave entità, soprattutto se si considera la portata complessiva dei lavori oggetto dell'appalto di ristrutturazione e sopraelevazione per cui è causa per un importo complessivo di Euro 235.000,00.

In ogni caso, le cause di quanto riscontrato sono state individuate dall'ausiliario nella esecuzione delle opere non effettuata dalla ditta appaltatrice a regola d'arte e secondo le buone tecniche del costruire (cfr. pag 12 della relazione).

Quanto alle critiche mosse da parte convenuta alla relazione del ctu si rileva che l'ausiliario del giudice ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.

Deve essere osservato che i motivi di critica sulle risultanze della ATP sono mossi senza alcuna indicazione di nuovi profili di rilievo scientifico alle osservazioni già precedentemente esposte dal CTP.

L'ausiliario del Giudice ha provveduto a saggi, misurazioni e rilievi fotografici che consentono di formulare un giudizio di piena condivisione dell'elaborato.

Infine, si rammenta l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui "in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del proponente" (Cass. n. 23362 del 2012).

Peraltro, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dal perito del Giudice e la completezza dell'elaborato in esame, sono più che idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni del CTP di parte convenuta.

Ciò posto, il CTU ha quantificato il costo per l'eliminazione dei vizi in Euro 5.150,00 + IVA al 10%, ossia 5.665,00.

L'importo pari al costo delle opere non eseguite a regola d'arte, trattandosi di debito di valore (avente natura risarcitoria) deve essere rivalutato all'attualità (con l'aggiunta degli interessi sulla somma via via rivalutata; Cass. SU, n. 1712/1995) con decorrenza dalla data di deposito della relazione (maggio 2015) e quindi ammonta ad Euro 5.834,79.

In accoglimento della domanda riconvenzionale di riduzione del corrispettivo proposta dai convenuti ex art. 1668 comma 1 c.c., detto importo andrà detratto dall'importo dovuto dai convenuti a saldo dei lavori e pari (come sopra accertato) ad Euro 56.113,00 + IVA al 10%, ossia ad Euro 61.724,30, con l'effetto che residua un saldo da versare a favore di parte attrice per Euro 55.889,51, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.

A tale somma dovranno, difatti, aggiungersi gli interessi legali dalla domanda (atto di citazione notificato in data 31.3.2014) fino al saldo, trattandosi di obbligazione pecuniaria liquidata dal giudice mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico.

Inoltre, in tema di appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, in caso di inadempimento o ritardato adempimento della relativa obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleggi e dimostri, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 c.c., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell'art. 1224 c.c. (cfr. per tutte, Cass. 2004, n. 11594). Circostanze che nel caso in esame la ditta creditrice non ha nè dimostrato, nè chiesto di provare.

Va rigettata, poi, la domanda dei convenuti di pagamento delle somme previste nel contratto di appalto a titolo di penale, atteso che la tardiva consegna dei lavori rispetto al termine pattuito (con ritardo di circa 30 giorni) va senz'altro addebitata all'intervenuta richiesta di numerosi lavori extra e in variante da parte dei committenti nonché alla richiesta da parte dei medesimi di sospensione temporanea dei lavori al fine di "rendere possibile il trasloco di alcuni mobili al piano secondo" come risulta attestato nel Giornale dei Lavori in data 28.6.2013 (cfr. pag. 30 doc. 3 di parte attrice).

E' infatti principio concordemente affermato dalla Suprema Corte quello per cui "quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori; perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore" (Cass. n. 20484/2011; conf. Cass. n. 7242/2001).

Allo stesso modo va rigettata anche la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali formulata dai convenuti, in considerazione del carattere non grave, e comunque agevolmente rimediabile, dei difetti individuati dal CTU (con alcune

riparazioni "al limite del bricolage", come sostenuto dal CTU a pag. 12 della relazione di ATP del 21.5.2015), di per sé tale da consentire di escludere qualsivoglia danno esistenziale o non patrimoniale derivante ai committenti da tali difetti, e dell'assenza di adeguato supporto probatorio (trattandosi di danno conseguenza e non di danno evento, che avrebbe dovuto essere provato nell'an quanto meno sulla base di presunzioni).

Va respinta, inoltre, la domanda avanzata dai convenuti nei confronti del direttore dei lavori terzo chiamato, ing. sssssssssss escluso qualsiasi responsabilità del medesimo in relazione ai vizi delle opere riscontrati (stante la considerazione condivisibile che per l'esecuzione di quei manufatti non occorre particolari indicazioni e/o sorveglianza da parte della D.L.; pag. 19 della relazione di c.t.u), ed essendo attribuibili alla richiesta di lavori in variante da parte dei committenti gli "extra costi" scaturiti nel corso del rapporto.

Non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni sul punto del c.t.u., il quale, in relazione allo specifico quesito relativo all'accertamento di eventuali corresponsabilità del direttore dei lavori, ha ritenuto che i vizi e difetti rilevati in sede di ATP siano da attribuirsi alla responsabilità esclusiva della impresa esecutrice dei lavori, essendo gli stessi relativi a manufatti per i quali non occorre particolari indicazioni e/o sorveglianza da parte del direttore dei lavori.

E del resto, occorre osservare che - come sostenuto da condivisibile orientamento della Suprema Corte "in tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera" (cfr. Cass. 2014, n. 20557).

A ciò si aggiunga che dalla documentazione versata in atti dalle parti non emergono in alcun modo profili di negligenza del direttore dei lavori ing. sssss tenuta della contabilità nè errori nelle direttive impartite all'appaltatrice o prescrizioni di varianti senza il consenso dei committenti.

Il rigetto della domanda nei confronti del direttore dei lavori comporta automaticamente l'assorbimento della domanda di garanzia dal medesimo formulata nei riguardi degli sssss

Deve ritenersi, poi, inammissibile in sede ordinaria la domanda di regresso ex art. 1670 c.c. (in relazione al costo delle opere dirette all'eliminazione dei vizi attribuibili alla ditta subappaltatrice) avanzata da parte attrice nei confronti del Fallimento F. Costruzione, ai sensi dell'art. 52 L. Fall., in quanto ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti del Fallimento deve avvenire nelle forme speciali della verifica concorsuale (cfr. Cass. S.U. 2004 n. 21499; Cass. 2005 n. 10414; Cass. 2011 n. 6659, Cass. sez. lav. 2012, n. 17327).

La ratio di tale carattere esclusivo si basa sul rilievo che la dichiarazione di fallimento apre il concorso di tutti i creditori sul patrimonio del fallito, sicché un creditore per poter partecipare al concorso deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso l'ammissione al passivo, la quale consente anche il contraddittorio (almeno potenziale) degli altri creditori concorrenti sulla pretesa azionata. Da tale normativa discende che la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento, soggetta al rito dell'accertamento del passivo, è inammissibile se proposta nelle forme della

cognizione ordinaria o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore (cfr. Cass. 2011 n. 6659, Cass. sez. lav. 2012, n. 17327).

L'inammissibilità, peraltro, può essere anche rilevata di ufficio, in quanto discende da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (cfr. Cass., n. 6659 del 2001).

Per quanto riguarda le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e convenuti, in relazione all'esito complessivo del giudizio (attesa la riduzione della pretesa creditoria e la parziale fondatezza della domanda riconvenzionale e di alcune eccezioni di parte convenuta), sussistono i presupposti per la compensazione per un terzo delle spese di lite, che devono essere liquidate come da dispositivo (secondo i valori medi, in relazione allo scaglione da Euro 52.000,00 ad Euro 260.000,00, di cui al decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 55/2014), ponendo i residui due terzi a carico dei convenuti, comunque soccombenti rispetto alla pretesa creditoria azionata nei loro confronti dalla ditta attrice, ancorché questa sia stata ridimensionata nel quantum. Nel conto delle spese si tiene conto anche degli esborsi documentati per il procedimento di mediazione e della c.t.p., posto che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate; cfr. Cass. n. 4357/2003, Cass. n. 6056/1990).

Le spese di c.t.u. (tenuto conto della riduzione alla metà dei costi delle opere in variante accertata con la perizia) vanno poste a carico di parte attrice e convenuta solidalmente ed in parti uguali, nella misura liquidata in corso di causa.

In virtù del principio di soccombenza, i convenuti vanno condannati alla refusione delle spese del giudizio in favore del terzo chiamato ssss (ivi compreso il rimborso delle spese documentate per il c.t.p.) nonché al rimborso delle spese in favore della terza chiamata "Quegli Assicuratori dei L. ", essendo i convenuti risultati soccombenti nei confronti del terzo chiamato ssss alla domanda che ha giustificato e provocato la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice, che, sulla scorta della documentazione allegata, non può ritenersi palesemente arbitraria (cfr. Cass. 2004, n. 6514; Cass. 2004, n. 3642; Cass. 1995, n. 2330). Tali spese si liquidano d'ufficio come da dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 55/2014.

Le spese del procedimento ex art. 696 c.p.c. n. 20895-1/2014 r.g. intrapreso in corso di causa dai sig.ri sssssssss con il quale è stata accertata l'esistenza di alcuni vizi delle opere oggetto di appalto (ivi compreso il rimborso delle spese documentate per il procedimento di mediazione e il c.t.p.) vanno poste per la metà a carico di E. s.r.l e si liquidano come da dispositivo. Le stesse si liquidano secondo i valori medi, in relazione allo scaglione da Euro 5.200,00 ad Euro 26.000,00, di cui al decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 55/2014.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c..

pqm

Il Tribunale di Milano -Settima Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1) ACCOGLIE parzialmente la domanda avanzata dalla ditta Esssssss e, per l'effetto, previa detrazione delle somme dovute per il costo dei lavori non eseguiti a regola

d'arte, condanna i convenuti ssss (gli ultimi due quali eredi di S.G.) a pagare alla parte attrice, per i lavori eseguiti, la somma di Euro 55.889,51, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (31.3.2014) al saldo;

2) RIGETTA nel resto le domande avanzate dai convenuti nei confronti di parte attrice;

3) RIGETTA la domanda avanzata dai convenuti nei confronti del terzo chiamato ssss

4) DICHIARA assorbita la domanda di garanzia avanzata da ss nei confronti della terza chiamata Quegli Assicuratori ss

5) DICHIARA inammissibile, ex art. 52 L. Fall., la domanda avanzata da Esss nei confronti della Curatela del Fallimento Fssssss

6) CONDANNA i convenuti al pagamento, in favore di parte attrice, dei due terzi delle spese del presente giudizio, che liquida, già operata la compensazione, in complessivi Euro 11.000,00, di cui Euro 2.000,00 per spese vive ed Euro 9.000,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge;

7) CONDANNA i convenuti al pagamento, in favore del terzo ssssss delle spese del giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00 per spese vive ed Euro 9.000,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge;

8) CONDANNA i convenuti al pagamento, in favore del terza chiamata" Quegli Assicuratori ssss delle spese del giudizio, che si liquidano in Euro 6.500,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge;

9) PONE le spese di c.ssss relative al giudizio n. 20895/14 R.G., nella misura di cui al decreto di liquidazione emesso l'8.10.2018, definitivamente a carico di parte attrice e convenuta solidalmente ed in parti uguali;

10) CONDANNA E. ssss al pagamento, in favore dei convenuti, della metà delle spese relative al procedimento di istruzione preventiva iscritto al n.. 20895-1/2014 R.G., liquidando le stesse, già operata la compensazione, in Euro 2.320,00 (di cui Euro 1.200,00 per spese vive), contributo forfettario del 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre al rimborso delle metà della spese di c.t.u. liquidate con decreto del 22.5.2015;

11) Dà atto della provvisoria esecutività della presente sentenza come per legge.

Così deciso in Milano, il 6 febbraio 2017.

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2019.